

Diniego di autorizzazione alla estirpazione e concessione del diritto al reimpianto di un vigneto

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 18 febbraio 2016, n. 354 - Di Santo, pres.; Manca, est. - Società Agricola Melillo s.a.s. (avv.ti Patarnello, Zecchino e Leo) c. Regione Puglia (avv.ti Carletti e Francesconi) ed a.

Agricoltura e foreste - Richiesta di autorizzazione alla estirpazione e concessione del diritto al reimpianto di un vigneto presente in un terreno affittato - Diniego.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:

- la Società Agricola Melillo impugnava la determinazione con la quale il Servizio Agricoltura della Regione Puglia respingeva il ricorso gerarchico proposto avverso il diniego in precedenza espresso dall'Ufficio Provinciale Agricoltura di Brindisi sulla richiesta di autorizzazione alla "estirpazione e concessione del diritto al reimpianto" del vigneto di uva da vino presente all'interno di un terreno ottenuto dalla medesima ricorrente in fitto quindicennale.

- essa formulava, in specie, i seguenti motivi di gravame: violazione per falsa ed erronea applicazione della D.G.R. n. 1419 del 2003; violazione per falsa ed erronea applicazione del Reg. CE n. 346 del 2009 e del Reg. CE n. 479 del 2008; eccesso di potere nelle sue principali figure sintomatiche; contraddittorietà; falsità ed erroneità dei presupposti; sviamento.

- alla camera di consiglio del 18 dicembre 2014 il T.a.r. respingeva la proposta istanza cautelare (ord. n. 668 del 18/19 dicembre 2014).

- all'udienza pubblica 25 giugno 2015, quindi, il T.a.r. adottava un'ordinanza istruttoria, ritenendo <<necessario, al fine del decidere, acquisire una relazione di chiarimenti relativa:

a) alle ragioni per le quali, rispetto al vigneto di cui si discute, l'UPA di Brindisi aveva il 22 dicembre 2005 rilasciato l'autorizzazione alla estirpazione ai fini della concessione del diritto al reimpianto, autorizzazione invece negata con gli atti impugnati (ciò che si vuol comprendere, dunque, è se la situazione sia o meno mutata, nelle condizioni di fatto e nella disciplina in diritto, rispetto al dicembre 2005);

b) alle modalità con cui viene calcolato il potenziale vitivinicolo di riferimento per la Regione Puglia, specificandosi se i terreni in parola, di cui la ricorrente deduce l'attuale inserimento nello schedario viticolo, siano o meno conteggiati nel calcolo del suddetto potenziale (ciò che si vuol comprendere, dunque, è se le superfici sulle quali l'Azienda Melillo chiede di poter reimpiantare le vigne siano o meno, indipendentemente dalla loro situazione concreta, considerate ai fini del calcolo del potenziale produttivo viticolo pugliese)>> (ord. coll. n. 2268 del 9 luglio 2015).

- la Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo rurale, nelle persone del Dirigente e del Responsabile della P.O., adempiva alla richiesta del Tribunale con relazione depositata il 29 luglio 2015.

2.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è infondato e dev'essere respinto, per le ragioni che di seguito si esporranno.

3.- Come già evidenziato in sede cautelare, <<l'UPA e la Regione ricollegavano il diniego al "chiaro stato di abbandono" dell'azienda (come accertato con sopralluogo del 5 marzo 2014; cfr. anche fotografie in atti), tale da doverla reputare a oggi (indipendentemente dalla situazione del 2005), in concreto (indipendentemente dal formale censimento dell'area), priva di potenziale viticolo (laddove il diritto al reimpianto sembrerebbe presupporre, per ragioni di contingentamento della produzione, l'estirpazione di una superficie vitata non abbandonata, ex Reg. CE n. 491/2009 e DGR n. 1419/2003; né risulta dimostrato che le superfici in questione rientrano fra quelle valutate ai fini del calcolo dei diritti al reimpianto complessivamente spettanti alla Regione Puglia)>> (ord. n. 668/2014 cit.).

3.1 Le valutazioni appena richiamate, quindi, venivano confermate dagli esiti della disposta istruttoria, in ragione dei quali deve osservarsi che:

- l'Amministrazione evidenzia come, laddove nel corso dell'accertamento preventivo condotto il 28 settembre 2005 veniva rinvenuta sui terreni in parola la presenza di superfici vitate, ciò non accadeva nel 2014 (nel senso che le piante di vite risultavano ormai disseccate);

- ciò risulta obiettivamente confermato dalle numerose fotografie in atti, realizzate sia in occasione del sopralluogo del 5 marzo 2014, sia, ancora, dall'AGEA nell'aprile del 2015 (in sede di verifica dei presupposti per la concessione di alcuni contributi richiesti per la ristrutturazione e la riconversione di vigneti): la documentazione fotografica prodotta, in definitiva, attesta univocamente lo stato di totale abbandono dei terreni, tale da poter radicalmente escludere la presenza attuale di un vigneto (la cui estirpazione consente, come diremo, il rilascio del diritto al reimpianto).

- non vi sono, dunque, elementi per dubitare della circostanza che, all'epoca della domanda della Società Agricola Melillo, sui terreni dalla stessa presi in affitto non vi fosse più alcuna presenza di superfici concretamente e attualmente vitate (lo stesso consulente tecnico di parte, d'altronde, non smentisce tale dato).

3.2 Né, infine, può accogliersi la tesi, pur suggestivamente proposta dalla difesa della ricorrente, secondo cui dato sufficiente sarebbe già l'astratta -nel senso di non più concretamente in atto- destinazione produttiva dei terreni, eventualmente pure riveniente dallo schedario viticolo: la normativa di settore, difatti, per quanto subito si scriverà, privilegia il dato della concreta e attuale presenza di una superficie vitata. Così i Regolamenti CE 17 maggio 1999, n. 1493/1999, 31 maggio 2000, n. 1227/2000, 28 aprile 2008, n. 479/2008 e 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 (presupponendo il dato della 'estirpazione' cui essi fanno riferimento l'effettiva presenza di una superficie vitata) e la D.G.R. 26 settembre 2003, n. 1419, la quale detta una compiuta disciplina <<per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione comune del mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000>>, e in particolare:

- definisce quale <<Diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione alle condizioni stabilite al successivo punto 5.2 del presente documento>>;

- prevede al punto 5.2 che <<Un produttore può eseguire un reimpianto di viti con varietà per uva da vino, solamente nei seguenti casi e previa autorizzazione della Regione, qualora:

a) acquisisca il diritto di reimpianto, rilasciato dagli uffici regionali secondo le modalità indicate al successivo punto 7.6, previa estirpazione di un vigneto aziendale esistente [...]>>;

- stabilisce che <<L'I.P.A. entro 120 giorni dal termine di presentazione della domanda rilascia il nullaosta all'estirpazione previa verifica della destinazione produttiva, della superficie da estirpare e delle condizioni di cui al precedente punto 5.2 sulla base di accertamento diretto in azienda, dell'esame dei dati riportati nella dichiarazione delle superfici vitate validata o di altra adeguata documentazione fornita dall'azienda e/o giacente presso gli uffici regionali>>;

- e, ancora, che <<a seguito dell'estirpazione l'I.P.A. rilascia il diritto di reimpianto, previo accertamento di avvenuta estirpazione del vigneto [...]>>;

- e, infine, che <<Il diritto di reimpianto deve essere esercitato prima della fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, nel rispetto della destinazione produttiva>>.

3.3 Non pare possa dunque dubitarsi, tenuto conto delle formule utilizzate dal legislatore comunitario e da quello regionale (vigneto aziendale esistente, avvenuta estirpazione, accertamento diretto in azienda, destinazione produttiva), che alla base del rilascio dei diritti di reimpianto debba comunque esservi una effettiva superficie vitata, e dunque un vigneto -e tale non può dirsi un insieme di piante di vite ormai disseccate-, la cui estirpazione costituisce appunto il primo presupposto per l'eventuale riconoscimento di un successivo diritto di reimpianto, e ciò indipendentemente dalla possibile circostanza che il mancato aggiornamento dello schedario viticolo indichi invece quali superfici vitate aree le quali non abbiamo più, in concreto, questa destinazione.

4.- Sulla base di tutto quanto fin qui esposto il ricorso deve dunque essere respinto, tuttavia sussistendo, per la particolarità delle questioni trattate, tali da richiedere specifici approfondimenti, anche in fatto, eccezionali ragioni nel senso della compensazione delle spese di lite.

(Omissis)